

REGOLAMENTO DEL PASCOLO PERMANENTE

La fertilità, la produttività e il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere salvaguardate.

ART. 1 – Disciplina di riferimento

La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge del 16/6/1927, n. 1766, (Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332), alle L. R. del 17/3/1981, n. 11, ss.mm.ii., nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, e a quanto prescritto dal Piano di Assestamento Forestale ed è subordinato ai provvedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale in concomitanza delle P.M.P.F. – Art. 46 – Allegato C) alla Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11 e ss.mm.ii.;

ART. 2 – Competenza territoriale

I soggetti di cui al successivo art. 4, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria;

ART. 3 – Titolarità del diritto di Pascolo

1. All'esercizio del pascolo sul territorio del Comune di San Pietro al Tanagro hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti nel Comune titolari del diritto di uso civico, nonché quelli che, seppur non residenti, contribuiscono a qualunque titolo all'incremento del patrimonio comunale con il pagamento di tasse, imposte ecc. nelle forme previste dalla legge del 31 gennaio 1994 n° 97, e anche le associazioni e/o cooperative di residenti legalmente riconosciute che saranno subordinate al rispetto delle vigenti disposizioni;
2. Sono equiparati ai cittadini naturali, residenti del Comune di San Pietro al Tanagro, coloro che, in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, risultano assegnatari di suolo pascolivo gravato da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del presente Regolamento;
3. L'Amministrazione Comunale, tramite apposita delibera del Consiglio, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o suolo pascolivo gravati da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base;

ART. 4 – Esercizio del pascolo

1. L'estensione della superficie pascoliva del Comune di San Pietro al Tanagro è di complessivi ettari 115, così come individuati nel Piano di Assestamento Forestale dell'Ente, vigente per il decennio 2016/2025, tutti gravati da uso civico;

2. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso principalmente a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria A) degli Usi Civici dal richiamato decreto, in virtù dell'art. 11 della Legge del 16/6/1927, n. 1766, e nel rispetto dell'artt. 18 e 31 (comma 5 e 6), degli artt. 45 e 46, Allegato C, e degli artt. 1, 5 e 7, Allegato D, della L. R. 11/96 e ss.mm.ii.;
3. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti *Prescrizioni di massima e di polizia forestale* della Provincia di Salerno e nel Piano di Assestamento Forestale;

ART. 5 – Divieto di pascolo

1. Il pascolo è vietato:
 - a. sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;
 - b. sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Delibera di Giunta Regionale;
 - c. su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi (successivo comma 2) per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell' autorità forestale;
 - d. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall' autorità forestale;
 - e. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'art. 5 del presente regolamento, sempre che sia intervenuta autorizzazione regionale ai sensi degli artt. n.12, della Legge 1766/1927, n. 41 del R. D. 332/1928, n. 2, 5 e 10, della L. R. 11/1981 e ss.mm.ii.;
2. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:
 - a. il pascolo delle capre nei boschi è vietato;
 - b. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;
 - c. nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri tre;
 - d. nelle fustaie laddove sono previsti tagli di preparazione e di sementazione;
 - e. nelle particelle forestali dove è previsto l'intervento di utilizzazione nel decennio di validità del P.A.F.;
 - f. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
 - g. nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;
 - h. nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
3. Il pascolo sui terreni pascolivi è regolamentato come segue:

- a. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo sui terreni privati, appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati a mezzo di chiudende;
- b. È vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- c. I caprini vanno immessi al pascolo nei siti indicati ed autorizzati;

ART. 6 – Licenza di pascolo e fida pascolo

1. E' ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida.
2. I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali;
3. La fida è pagata dagli aventi diritto cui è riconosciuta licenza di pascolo prima dell'immissione entro il 31 marzo, e con diritto di revoca entro il 30 aprile;
4. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'art. 46 del R. D. 332/1928 e deve essere considerata a solo titolo di anticipo;
5. Agli aventi diritto verrà riconosciuta la "Licenza di pascolo" condizionata al pagamento della fida, nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione Comunale. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti;
6. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti;

ART. 7 – Pascolo abusivo

1. Per il **pascolo abusivo** nei boschi si deve considerare il danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:
 - a. da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
 - b. da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
 - c. da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino;

ART. 8 – Tipologia capi di bestiame

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale, gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:
 - a. i bovini in genere;
 - b. gli equini in genere;
 - c. ovini e caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che gli stessi arrechino danno al patrimonio silvo-pastorale dell'Ente;

ART. 9 – Fida altrui

1. E' proibito agli aventi diritto immettere nei propri allevamenti, animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 4 del presente regolamento;
2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla giunta comunale, fatta salva l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno di uso civico e il divieto di fida propria per anni due;

ART. 10 – Custodia del bestiame

1. E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, stame, letame e legna non secca;
2. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 14 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino/equino o 100 capi di bestiame minuto;

ART. 11 – Prescrizioni per la fida

1. I cittadini che intendono condurre i propri animali nei terreni di uso civico destinati a pascolo devono:
 - a. dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;
 - b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi;
 - c. aver marchiato il bestiame grosso e quello piccolo dichiarandone le iniziali e i colori;
 - d. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale per l'anno in corso;
 - e. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo;

ART. 12 – Produttività dei pascoli

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, in accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale, l'ingresso sui territori pascolivi e di quelli di uso civico è autorizzato in conformità e nel rispetto delle *Prescrizioni di massima e polizia forestale* vigenti in Provincia di Salerno;
2. Tali termini potranno eccezionalmente essere modificati dall'amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni;

ART. 13 – Carico di bestiame e durata del pascolo

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale, il carico massimo di bestiame su terreni comunali pascolivi, distinto per specie, è il seguente:

SPECIE	UBA ¹ /ha	UBA ¹ complessivi
Bovini/bufalini	0,10 (capi/ha)	13 (capi)
Ovi-caprini	1,4 (capi/ha)	85 (capi)
Equini	0,10 (capi/ha)	13 (capi)

¹ Coefficienti di conversione capo/UBA ai sensi del DM MiPAAF del 07.04.2006
Bovini da latte = 1 UBA; altri Bovini = 0,8 UBA; suini = 0,3 UBA; Polli da carne = 0,007 UBA;
Galline di uova = 0,0014 UBA; Ovi – caprini = 0,15 UBA;

2. Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio; al di sopra degli 800 mt s.l.m. fino ad un massimo di sei mesi all'anno (art. 1, comma 100, L. R. n. 16/2014);
3. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dai terreni di uso civico interessati tutti gli animali;
4. I terreni di uso civico interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare per il periodo invernale;
5. Il Sindaco, con motivata ordinanza, potrà anticipare o ritardare tali date qualora si verificano eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi particolari;

ART. 14 - Territori di pascolo

Il proprietario del bestiame è tenuto a pagare e far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la fida si riferisce;

ART. 15 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo

1. Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria;
2. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie;
3. l'interessato dovrà, ad ogni opportuna richiesta, esibire il relativo certificato veterinario;

ART. 16 - Certificato di fida pascolo

Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un certificato rilasciato dal Comune di San Pietro al Tanagro (SA) indicante le sue generalità, il nome del proprietario degli animali, la specie ed il numero degli animali fidati nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda. Detto certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e comunali;

ART. 17 – Miglioramento colturale

L'esercizio del pascolo nelle zone che saranno assoggettate al miglioramento colturale sarà regolato dal soggetto di programma (Comunità Montana o Comune);

ART. 18 - Sanzione per pascolo non autorizzato

1. Qualunque cittadino di San Pietro al Tanagro (SA) che denunciasse del bestiame forestiero per proprio, o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune;
2. Quei cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome, pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida totale stabilita per ogni capo, salvo sempre la immediata espulsione degli animali stessi dal demanio;
3. E' vietato, altresì, concedere le cosiddette scostature ad animali i cui proprietari non rientrano fra gli aventi diritto ed a quelli allevatori fidati in altre sezioni o in altri demani;

ART. 19 - Adempimenti

1. Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:
 - a. Anticipatamente dichiarare all'Ufficio Comunale addetto le specie ed il numero di animali;
 - b. Esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - c. Aver dotato il proprio bestiame di marca auricolare;
 - d. Aver indicato quale sezione del demanio intende utilizzare come pascolo, comunque individuato nel Piano di Assestamento Forestale;
 - e. Aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;
 - f. Dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo;

ART. 20 – Tassa di fida pascolo

1. La fida è fissata dall'amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo, nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R. D. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 14 del presente regolamento;
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.

3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabiliti dal terzo comma del precedente art. 6;
4. L'amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o pascolivi gravati da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base;

ART. 21 - Domanda di fida pascolo

1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio preposto, indicando numero e specie dei capi;
2. L'Ufficio preposto iscriverà nell'apposito registro di fida le richieste che saranno pervenute;

ART. 22 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo

L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

ART. 23 – Eventuale graduatoria di fida pascolo

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
 - a. la buona condotta morale e civile;
 - b. l'essere capo famiglia;
 - c. l'essere allevatore a titolo principale;
 - d. essere cittadino residente;
2. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo saranno ammessi, in via eccezionale, con riserva ed accodati in graduatoria con apposito atto dell'amministrazione comunale. Essi, comunque, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini naturali residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall'amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini naturali residenti e/o loro eredi;

ART. 24 - Pagamento della Tassa di fida pascolo

1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida. Potrà essere versata in una sola o in due rate di cui la prima entro il primo mese dalla data di approvazione del "ruolo tassa fida", la seconda entro il 31 Agosto;

2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo di versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo;
3. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato dovrà comunicare la variazione e potrà, in detrazione o in aggiunta e previo riconoscimento dell'Amministrazione Comunale, modificare l'importo del secondo versamento o conguagliando il primo;

ART. 25 – Norma di rinvio

Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti (*Allegato "C" della Legge Regionale del 7/5/1996, n.11*) e quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

ART. 26 - Divieti

1. è assolutamente vietato il pascolo agli animali vaganti;
2. è vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni privati;
3. è vietato nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale salve diverse esigenze dell'Ente. E' fatto obbligo a tutti coloro che senza alcun titolo hanno delimitato in tal senso la proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni abusive;
4. è categoricamente vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie nelle aree demaniali adibite a pascolo;
5. è vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare;

ART. 27 - Accertamenti

1. L'Amministrazione Comunale farà accertare alla polizia municipale o altro agente che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo.
2. E' fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella domanda di fida pascolo, il marchio auricolare o altro segno di individuazione che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame.
3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di marchio o di altro segno di individuazione.
4. Un eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente ed immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi.
5. Nel caso in cui, se pur contraddistinti con il segno particolare, l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento

della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 4 (quattro).

ART. 28 – *Graduatoria criteri di demerito*

1. Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo:
 - a. L'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi;
 - b. Il non versare in condizioni economiche disagiate;
 - c. La cattiva condotta morale e civile;
 - d. Il non essere capo famiglia;
 - e. Il non essere allevatore a titolo principale;
 - f. L'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto alla fida pascolo.

ART. 29 - *Pascolo anticipato o posticipato*

1. L'ingresso arbitrario nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'articolo 13 – comma 2 del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 21 – comma 1 e la mancata marchiatura del bestiame comporta il pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione abbia anche rilevanza igienico-sanitaria, si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria;

ART. 30 - *Sanzioni*

1. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi.
2. Saranno applicati gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabiliti dal precedente articolo 24 – comma 1.

ART. 31 - *Tariffe di fida pascolo*

1. Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto l'anno e gli ovini che abbiano compiuto i sei mesi;
2. Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà farsi riferimento alle seguenti equivalenze per cui il prezzo previsto per la fida pascolo per ogni capo di bestiame quali gli Ovini, Caprini, Bovini ed Equini è il seguente :
 - a. n° 1 Capo Ovino adulto – n° 2 capi ovini di (1) un anno Euro 1,03 a capo;
 - b. n° 1 Capo Caprino adulto – n° 2 capi caprini di (1) un anno Euro 1,03 a capo;
 - c. n° 1 Capo Bovino adulto – n° 4 bovini di 1 (uno) anno - n° 2 capi bovini di 2 (due) anni Euro 10,32 a capo;
 - d. n° 1 Capo Equino adulto - n° 2 capi equini di (1) anno Euro 25,82 a capo;
 - e. Per i puledri sino a sei mesi Euro 12,91 a capo;

3. Per fatti eccezionali e per eventuale carico l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di assegnare una particolare zona per il pascolo degli equini, sempre per fatti eccezionali e per eventuale eccessivo carico potrà ridurre in percentuale i capi, di qualsiasi natura, da immettere al pascolo;

ART. 32 - Destinazione dei proventi di fida

1. Le entrate della Fida Pascolo verranno depositate su apposito capitolo del bilancio comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei pascoli ed alle condizioni di vita degli allevatori, nonché alla manutenzione/miglioramento delle infrastrutture propedeutiche e dedicate all'esercizio delle attività silvo-pastorali (manutenzione viabilità e sentieristica di accesso e servizio alle aree pascolive, manutenzione ai fontanili, abbeveratoi, cisterne).

ART. 33 - Controlli

1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dal Corpo Forestale dello Stato e dal Comando di Polizia Municipale.
2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio.

ART. 34 - Modifiche

1. Per la modifica del Regolamento nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 35 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel Regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia.
2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori, del secondo comma dell'art. 3 del Regolamento oltre al recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegro sulla scorta del Capo IV del R.D. n. 332 del 1928.